



2 febbraio 2015 (RM 1173/2015)

MM 6/2015 concernente l'introduzione della procedura di reclamo

1	Nozione	2
2	Base legale	2
3	Motivazione	2
4	Conclusioni	3
4.1	Aspetti procedurali e formali	3
4.2	Attribuzione MM	3
4.3	Proposta di decisione	4
5	Abbreviazioni.....	4
6	Testo del regolamento.....	5

Signori Consiglieri comunali

Vi sottoponiamo il testo concernente l'introduzione della procedura di reclamo.

1 Nozione¹

Il reclamo si qualifica come una richiesta rivolta all'Autorità che ha preso la decisione per ottenere che la cosa sia esaminata di nuovo, ossia un invito a decidere una seconda volta.

La LPamm non prevede una procedura generale di reclamo (e nemmeno la PA; RS 172.021) contro le decisioni amministrative. Può quindi essere instaurata solo nei casi previsti dalla legislazione speciale, specialmente dalla legislazione tributaria. Costituisce l'eccezione nella procedura cantonale.

Sotto il profilo funzionale, il reclamo si situa tra la domanda di riesame e il ricorso.

La procedura di reclamo è una condizione preliminare all'esercizio del diritto di ricorso. Se l'interessato rinuncia al reclamo o se lascia trascorre il relativo termine, perde il diritto di ricorrere ulteriormente.

2 Base legale

L'art. 9 cpv 5 LOC stabilisce che "Contro le decisioni delle istanze subordinate è data facoltà di reclamo al municipio, responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate."

Questa norma menziona il principio, ma non il lasso di tempo durante il quale dev'essere esercitato. Per cui va colmata questa lacuna.

3 Motivazione

La procedura di reclamo è già applicata da diversi anni nell'attività amministrativa comunale. La dicitura "Contro la presente decisione è data facoltà di reclamo entro 10 giorni al Municipio", la si riscontra sia sulle fatture che nelle decisioni adottate dall'amministrazione comunale.

Le decisioni che competono all'amministrazione comunale sono codificate nell'elenco contenuto nell'Ordinanza comunale concernente le deleghe di competenza municipali all'amministrazione.

L'Esecutivo attribuisce, all'amministrazione comunale, il disbrigo di aspetti meramente operativi, senza toccare tematiche strategico-comunali. In pratica l'amministrazione comunale evade, con queste deleghe, aspetti di gestione ordinaria o di routine che interrono fra lo Stato e il cittadino stesso.

¹ Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2. Edizione, n. 1100-1103

Già nella fase di adozione e relativa pubblicazione dell'Ordinanza comunale concernente le deleghe di competenza municipali all'amministrazione, il cittadino potrebbe insorgere contro la decisione del Municipio, ritenendo talune deleghe inappropriate.

In considerazione di questo punto di vista, siamo del parere che il termine di reclamo, da esercitare entro 10 giorni, sia ragionevole.

Prolungare il termine di reclamo, si dilaterrebbe l'iter procedurale, perché il reclamo sarebbe evaso dall'Esecutivo e la relativa decisione, comunque, sarebbe soggetta a ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione.

In una recente sentenza del Consiglio di Stato², in merito a una contestazione fra utente e l'ACAP, aveva posto l'accento che l'ACAP avesse adottato la procedura del reclamo, senza che si disponesse della specifica base legale.

Preso atto anche della lacuna poc'anzi citata, siamo intenzionati a codificare questo rimedio giuridico. Per cui vogliamo introdurre una norma generale, ancorata al Regolamento organico comunale, affinché si disponga di una base legale sufficiente.

4 Conclusioni

4.1 Aspetti procedurali e formali

Puntualizziamo che tale procedura è retta dall'art. 13 let. a) LOC.

4.2 Attribuzione MM

Richiamati gli artt. 10 RALOC e 47 ROC, si attribuisce alla

Commissione delle petizioni

l'esame del seguente MM.

Le Commissioni potranno prendere visione dell'intera documentazione al fine di formulare il necessario rapporto all'indirizzo del Consiglio Comunale (art. 71 e 105 LOC).

Rammentiamo tuttavia che i lavori commissionali e dei singoli membri sono vincolati all'obbligo di discrezione e riserbo in ossequio alle disposizioni della LOC (in particolare l'art. 104).

Pertanto si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, i rapporti commissionali, i quali dovranno essere depositati, presso la Cancelleria comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.

² Consiglio di Stato, n. 3954 fr 3 del 27 agosto 2014

La domanda per l'ottenimento della documentazione o della presenza del Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali.

4.3 Proposta di decisione

Visto quanto sopra esposto, richiamato l'art. 13 let. a) LOC, vi invitiamo a voler approvare:

1. l'art. 58 a del R. organico comunale;
2. l'entrata in vigore delle modifiche di cui al punto 1. del dispositivo di risoluzione, tramite ordinanza municipale dopo la ratifica della SEL.

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

Il Sindaco:

Il Segretario:



R. Bacciarini



D. Gianella

5 Abbreviazioni

art.	articolo/articoli.
cpv	capoverso/i.
let.	lettera.
LOC	Legge organica comunale.
MM	messaggio municipale.
RALOC	Regolamento d'applicazione della legge organica comunale.
RM	risoluzione municipale.
SEL	Sezione enti locali.
RALE	Regolamento d'applicazione della legge edilizia.
LE	Legge edilizia.

6 Testo del regolamento

Legenda: **testo in rosso** = nuovo
~~testo in rosso~~ = stralcio

REGOLAMENTO COMUNALE EDILIZIO

I - NORME GENERALI

***Reclamo
contro le
decisioni
dell'amminis-
trazione***

Art. 58 a ¹ Contro le decisioni delle istanze subordinate è data facoltà di reclamo al Municipio, entro 10 giorni dalla notifica.
²La presente norma è di carattere generale e non pregiudica eventuali disposizioni già in vigore nelle leggi speciali.